

BGer 6B_259/2025 vom 26. März 2025

Bundesgericht, 2025-03-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_259_2025

FR: TF 6B_259/2025 du 26 mars 2025

IT: TF 6B_259/2025 del 26 marzo 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 566 consid. 2; 149 II 476 consid. 1).

E. 1.1

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).

E. 2.2

Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto. Egli si limita essenzialmente ad esporre la propria versione dei fatti riguardo alle procedure dinanzi alle autorità doganali.

Critica inoltre la decisione del 13 aprile 2021 dell'Amministrazione federale delle dogane. Tuttavia, soltanto la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto dell'impugnativa dinanzi al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF). Sarebbe quindi spettato al ricorrente confrontarsi con i considerandi del giudizio della CARP e spiegare con una motivazione specifica, conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché violerebbero il diritto. Nelle ultime due pagine del ricorso, egli richiama invero alcuni passaggi della sentenza della Corte cantonale. Si limita però a riportare alcuni stralci della stessa, opponendovi una critica generica. Non espone le ragioni per cui determinati accertamenti sarebbero non soltanto discutibili, bensì addirittura manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Né egli fa esplicitamente valere una violazione dell'art. 118 cpv. 1 della legge sulle dogane, del 18 marzo 2005 (LD; RS 631.0) e dell'art. 96 cpv. 4 lett. a della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, del 12 giugno 2009 (LIVA; RS 641.20), disposizioni del diritto federale su cui si fonda in concreto la decisione di colpevolezza. Non adempiendo le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso non deve essere esaminato oltre.

E. 3

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 26 marzo 2025

In nome della I Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jacquemoud-Rossari

Il Cancelliere: Gadoni

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.